DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 80

Disposizioni particolari per il personale di gruppo C della Amministrazione delle poste delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939

Al personale dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina, nel ruolo di gruppo C, e' attribuita, ai fini della valutazione dell'anzianita' prevista dall'art. 42 della presente legge per la promozione a capo ufficio o equiparato, per merito comparativo, l'anzianita', convenzionale di cui all'art. 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il personale previsto dal precedente comma che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparata e' collocato nella qualifica stessa in soprannumero. Il riassorbimento dei posti in soprannumero in applicazione del presente articolo avviene con l'osservanza delle modalita' stabilite negli ultimi due commi dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. (2)

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 27 febbraio 1958, n. 119
Titolo	III — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 31 dicembre 1961, n. 1406 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 della citata legge n.

119 e del presente articolo, e' considerato servizio non di ruolo anche quello prestato in qualita' di ricevitore, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nonche' in qualita' di fattorino telegrafico e di scortapieghi".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-80-disposizioni-particolari-per-il-personale-di-gruppo-c-della/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it